

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ART. 9 COMMA 3 BIS E SS., LEGGE 27/01/2012, N. 3

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI LECCE
IN MERITO ALLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

REGISTRO PROCEDURA: N. 254/2022

PROFESSIONISTA NOMINATO: DOTT. VINCENZO LANCIA

DEBITORI ISTANTI: SIGNOR PAPADIA PIETRO E SIGNORA PAREO GIOVANNA

Competenza: TRIBUNALE DI LECCE

via IV Novembre, 8 - 73100 LECCE
tel. 0832/241436 -fax 0832/521204
e-mail: vlancia@hotmail.com – p.e.c.: vincenzo.lancia@pec.commercialisti.it

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Lancia, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Lecce, con studio in Lecce alla Via 4 novembre n.8, in data 8.06.2022 è stato nominato dal Referente dell'OCC dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Lecce quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi del *comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012*, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 254/2022, richiesta dai sig.ri Papadia Pietro [REDACTED] e Pareo Giovanna [REDACTED], nati rispettivamente a [REDACTED] [REDACTED], identificati a mezzo di carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] con studio in Lecce (LE) alla via Lamarmora n.2, con istanza depositata in data 13.05.2022. (cfr. *all.ti C e D*)

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui *all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche*,

L'istanza *ex artt. 7 c.1 bis e 15 della L. n. 3/2012* depositata dinanzi all'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce dall'avv. [REDACTED], nell'interesse dei Sig.ri Papadia Pietro e Pareo Giovanna, risulta corredata dalla documentazione richiesta dalla richiamata normativa;

Sempre, conformemente a quanto previsto dalla *L. 3/2012*, lo scrivente ha provveduto ad informare l'Agenzia delle Entrate dell'attivazione della presente procedura di sovraindebitamento.

1. Dati anagrafici della debitrice e composizione del nucleo familiare

I debitori rispondono ai nomi dei sig.ri Papadia Pietro [REDACTED] e Pareo

Giovanna ([REDACTED]), nati rispettivamente a Surbo (LE) il [REDACTED] ed a Lecce il [REDACTED]; residenti entrambi a [REDACTED]. Il signor Papadia Pietro è un sottufficiale [REDACTED], la signora Pareo Giovanna è attualmente inoccupata

2. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità degli istanti di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata a corredo dell'istanza e della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le informazioni acquisite in sede di ascolto i Sig.ri Papadia Pietro e Pareo Giovanna, hanno permesso di circoscrivere e di analizzare le cause e circostanze della prospettata situazione di indebitamento.

Sul merito creditizio

Per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza nella valutazione della propria capacità nell'adempire le obbligazioni assunte. Al fine di rendere affidabile l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, valutandone la diligenza e la correttezza dello stesso nella concessione del credito ad un soggetto già indebitato.

AMMISSIBILITA'

In definitiva, ravvede nel caso in esame, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalla *L. 3/2012*,

Esposizione debitoria

È possibile, tanto sulla base della documentazione allegata all'istanza e successivamente fornita ad integrazione che in ragione della documentazione acquisita dallo scrivente professionista presso i creditori, ricostruire la complessiva esposizione debitoria della Sig.ri Papadia Pietro e Pareo Giovanna:

3. Sintesi del piano del consumatore proposto dai Sig.ri Papadia Pietro e Pareo Giovanna

via IV Novembre, 8 - 73100 LECCE
tel. 0832/241436 -fax 0832/521204
e-mail: vlancia@hotmail.com – p.e.c.: vincenzo.lancia@pec.commercialisti.it

I Sig.ri Papadia Pietro e Pareo Giovanna, in ottemperanza alla *legge n. 3/2012 e successive modifiche ed integrazioni*, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti, utilizzando una parte del proprio reddito mensile futuro, e prevedendo:

- **il pagamento delle spese di procedura entro un anno dall'omologa;**
- **Il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano;**
- **il pagamento dei creditori chirografari nella misura che sarà compatibile con una dilazione di massimo cinque anni.**

4. Sulla natura dei finanziamenti contratti dalla debitrice (cessione del quinto) e delega in busta paga

Con riferimento **ai crediti del finanziatore garantito da cessione del quinto**, si rileva che detto credito può e deve considerarsi falcidiabile, ciò come già sostenuto da costante giurisprudenza di merito e come oramai sancito dall'*art. 8 comma 1 bis L.3/2012*, come modificato ed integrato dalla *L. 176/2020* : “la proposta del piano può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalla operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, secondo periodo”

5. Proposta di pagamento del Piano

I sig.ri Papadia e Pareo, alla luce di tutto quanto sopra, intendono proporre ai creditori il seguente “Piano del consumatore” a norma degli *articoli 9 e segg. della L. 3/2012*.

Considerando che mensilmente hanno una quota di disponibilità, detraendone le spese per il sostentamento e la cessione del quinto, di circa € 650,00 per 12 mensilità, propone di destinare tale

via IV Novembre, 8 - 73100 LECCE

tel. 0832/241436 -fax 0832/521204

e-mail: vlancia@hotmail.com – p.e.c.: vincenzo.lancia@pec.commercialisti.it

somma soddisfacendo i creditori nelle modalità di seguito indicate:

* Privilegiati = € 123.447,32 al 100% di cui € 118.729,88 di mutuo (come da piano di ammortamento scadenza 20.01.2041 o richiesta di rimodulazione dello stesso)

* Predeuzione = € 10.000,00 al 100%

* Chirografari = € 189.791,03 al 20%, quindi € 37.958,25 in n. 60 (€ 632,64) rate successive.

Di tal ch , in 18 anni circa i Sigg. Papadia e Pareo avranno saldato il dovuto (cos  come “cristallizzato” ad oggi, ivi comprese le spese di procedura).

Per i motivi esposti al paragrafo 10 della presente relazione, qualora la ritenga accoglibile, Voglia il sig. Giudice prima dell’emissione del provvedimento di omologa e nel rispetto del principio di *par conditio creditorum* –disporre la sospensione di cessione del quinto delle stipendio e della delega in busta paga. I compensi e le spese della procedura, come da preventivo sottoscritto tra le parti saranno assolte nella misura del 100% entro sei mesi dalla omologa.

In ragione di quanto dichiarato nella proposta di piano ed all’esito della falcidia suindicata, la proposta di pagamento risulterebbe essere pari a complessivi euro 37.958,25 e la debitrice potrebbe assolvere il piano in un termine massimo di anni 5 mediante 60 rate mensili, con un esborso mensile di € 632,64 (euro seicentotrentadue/64).

Tale somma mensile risulta compatibile con la situazione di attivo e passivo emersa all’esito dell’attivit  espletata dalla sottoscritta ed   ritenuta sostenibile e proponibile anche dalla debitrice.

6. Giudizio in merito alla fattibilit  del Piano

Ritenuto

Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e

via IV Novembre, 8 - 73100 LECCE
tel. 0832/241436 -fax 0832/521204
e-mail: vlancia@hotmail.com – p.e.c.: vincenzo.lancia@pec.commercialisti.it

dal consulente consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta, tenuto conto della documentazione integrativa reperita dallo scrivente, nonostante la mancata risposta di taluni creditori interpellati;

- Che i dati esposti nella domanda ex L. 3/2012 trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;
- Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dell'istante sovraindebitato;
- Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

Si può concludere che il piano proposto risulta sostenibile e fattibile, potendosi escludere che la stessa istante abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e senza che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

lo scrivente O.C.C. ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

7. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione

La scrivente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli *artt. 9 comma 2 e 15, comma 6 Legge n. 3/2012*, è chiamata ad attestare la eventuale fattibilità del piano.

Come sopra prospettato il piano sembra essere sostenibile per la proponente, atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per i creditori privilegiati e per il residuo

credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

L'alternativa al deposito della proposta de qua sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà dei coniugi e cioè quella casetta sita in Surbo, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente sia di tutta evidenza, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Con riferimento alla convenienza del piano rispetto alla procedura liquidatoria, va rilevato che l'unico bene in possesso dei debitori (e del nucleo familiare) è rappresentato dall'immobile in cui risiedono avente un valore stimato di euro 58.900,00 (*cf. all. 24*). Nell'ipotesi di vendita delegata del bene occorre far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene e ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile. Orbene, l'immobile è di irrilevante valore, in riferimento alla procedura, e senza contar infine che vi è sullo stesso un'iscrizione ipotecaria di Banca UBI per € 360.000,00 ed un debito residuo di circa € 118.729,88. Conseguenza sarebbe una esigua soddisfazione del creditore in privilegio e totale assenza dei creditori chirografari

Con riferimento ai crediti chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi di una azione esecutiva.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe quantomeno inopportuna ed antieconomica (tant'è che Banca Ubi non l'ha azionata) per costi, tempi e soprattutto per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile ed in comproprietà, che renderebbe particolarmente aleatoria, se non nulla, la percentuale di soddisfacimento del creditore

chirografario, (ma forse anche di quello privilegiato atteso il preliminare pagamento delle spese in prededuzione). La mancanza di convenienza economica di una esecuzione immobiliare è dimostrata anche e soprattutto dalla circostanza che, come detto, nessuno dei creditori ha messo in esecuzione il proprio titolo sul suddetto immobile.

L'eventuale omologazione del piano consentirebbe seppur in percentuale il soddisfacimento del residuo dovuto ai creditori chirografari e considerando quanto è già stato versato dal Sig. Papadia gli stessi avrebbero realizzato una percentuale effettiva nettamente superiore al 20% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del piano proposta dai Sig.ri Papadia Pietro e Pareo Giovanna da sottoporre al vaglio del Tribunale di Lecce, atteso che quest ultimo appare attendibile, sostenibile, coerente e rappresentativo della effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante, nonché fondato su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente perseguibili.

Alla luce di quanto esposto, si chiede pertanto che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecce, Voglia:

- **disporre**, per i motivi esposti al paragrafo 10 della presente relazione, **la sospensione di ogni altra ed eventuale cessione volontaria in essere sullo stipendio del debitore** nel rispetto del principio di *par conditio creditorum*, **prima dell'emissione del provvedimento di omologa**,
- **omologare il Piano del Consumatore proposto** ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012;
- **disporre** che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **stabilire** idonea pubblicità al Decreto di omologa;

via IV Novembre, 8 - 73100 LECCE

tel. 0832/241436 -fax 0832/521204

e-mail: vlancia@hotmail.com – p.e.c.: vincenzo.lancia@pec.commercialisti.it

- **fissare** nel termine massimo di cinque anni (60 mesi) a decorrere dal Decreto di omologa del Piano del Consumatore, il tempo di esecuzione del piano.

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 35 pagine, comprensive di indice ed elenco allegati e da n. 30 allegati.

Con osservanza.

Lecce, 14 aprile 2023

Il professionista nominato
dott.Vincenzo Lancia

avviso

eventuali soggetti interessati, documentando la loro qualità, potranno accedere all'esame integrale degli atti della procedura presso il suddetto Gestore della Crisi